

VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA

In data **27/04/2026** alle ore **18.00**, in **Nettuno (RM)**, presso **Via Formello 40**, si sono riuniti i signori:

FREZZA MICHELA nata ad Anzio (RM) il 08.05.1980 e residente in Nettuno (RM) in Via Formello n. 40, codice fiscale FRZMHL80E48A323E

LAPENTA MASSIMILIANO nato ad Albano Laziale (RM) il 24/01/1980 e residente in Nettuno (RM) in Via Formello n. 40, codice fiscale LPNMSM80A24A132K

GENTILI MARZIA nata a Nettuno (RM) il 05/04/1977 e residente in Via Taormina n. 62, Nettuno (RM), codice fiscale GNTMRZ77D45F880M

TRULLI ISABELLA nata ad Anzio (RM) il 26/02/1972 e residente in Via della Campana n. 28, Nettuno (RM), codice fiscale TRLSLL72B66A323U

DI RUOCCO ANTONIETTA nata a Nettuno (RM) il 21/06/1954 e residente in Via Formello n. 42, codice fiscale DRCNNT54H61F880Y

MACALE ELISABETTA nata a Roma (RM) il 17/02/1969 e residente in Via Banditella Sopra n. 8, Ardea (RM), codice fiscale MCLLBT69B57H501Q

MANETTA ANNALISA nata a Roma il 14/05/1963 e residente in Via Ustica n. 3, Nettuno (RM), codice fiscale MNTNLS63E54H50MD

PIERDOMENICO ADALGISA nata a Nettuno (RM) il 01/02/1967 e residente in Nettuno (RM) in Via Ticino n. 25, codice fiscale PRDDGS67B41F880S

dichiarando di costituire il numero minimo di **sette persone fisiche** necessario per la costituzione di una Associazione di Promozione Sociale ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I suddetti, di seguito denominati "soci fondatori", convengono quanto segue.

Costituzione dell'associazione

I presenti deliberano di costituire una associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, priva di scopo di lucro, denominata:

"La Giostra della Vita – Associazione di Promozione Sociale – ETS".

Approvazione dello statuto

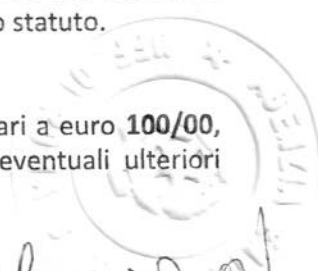
I soci fondatori, dopo ampia discussione, approvano all'unanimità lo statuto dell'associazione, composto da n. **20** articoli, che, letto e approvato, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Sede

La sede legale dell'associazione è stabilita in **Nettuno (RM)**, Via Formello n. 60/62 con facoltà di istituire sedi operative e/o secondarie in altri luoghi, secondo quanto previsto dallo statuto.

Patrimonio iniziale

I soci fondatori dichiarano di costituire un patrimonio iniziale dell'associazione pari a euro **100/00**, formato dalle quote associative versate in occasione della costituzione e da eventuali ulteriori conferimenti deliberati.



Nomina delle cariche sociali

I soci fondatori, con votazione palese, procedono alla nomina del **Consiglio Direttivo** provvisorio, che resterà in carica fino alla prima assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche, composto da n. **[3/5/7]** membri:

Presidente: FREZZA MICHELA nata ad Anzio (RM) il 08.05.1980 e residente in Nettuno (RM) in Via Formello n. 40, codice fiscale FRZMHL80E48A323E

Vicepresidente: LAPENTA MASSIMILIANO nato ad Albano Laziale (RM) il 24/01/1980 e residente in Nettuno (RM) in Via Formello n. 40, codice fiscale LPNMSM80A24A132K

Segretario/Tesoriere: GENTILI MARZIA nata a Nettuno (RM) il 05/04/1977 e residente in Via Taormina n. 62, Nettuno (RM), codice fiscale GNTMRZ77D45F880M

Consigliere: DI RUOCCO ANTONIETTA nata a Nettuno (RM) il 21/06/1954 e residente in Via Formello n. 42, codice fiscale DRCNNT54H61F880Y

Consigliere: TRULLI ISABELLA nata ad Anzio (RM) il 26/02/1972 e residente in Via della Campana n. 28, Nettuno (RM), codice fiscale TRLSLL72B66A323U

Il Presidente così nominato assume la rappresentanza legale dell'associazione e viene incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica e per l'iscrizione dell'associazione nella sezione APS del RUNTS,

Domanda di iscrizione al RUNTS

L'assemblea dà mandato al Presidente di presentare, con modalità telematiche, la domanda di iscrizione dell'associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, allegando l'atto costitutivo, lo statuto e, quando necessario, i bilanci richiesti.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore **20.20**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'assemblea

Michele Frezza
Il Segretario dell'assemblea
Marzia Gentili

I Soci fondatori

Anna Lisa Mianetto
Luca Del
Giuseppe Mianetto
APS Mianetto
N. Gentili
Fabrizio Mianetto

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Fregene	
N.	452
Sub.	3
Del.	11/05/2016
RICEVUTO CON EURO 200,00	
IL DIRETTORE	

IL FUNZIONARIO (*)
Patrizia ANTONELLO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
ma



Allegato "A" - STATUTO – "La Giostra della Vita – APS – ETS"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'associazione è denominata "**La Giostra della Vita – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore**", in forma abbreviata "**La Giostra della Vita – APS – ETS**".

L'associazione ha sede legale in **Nettuno (RM) Via Formello n. 60/62**. Eventuali variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non comportano modifica statutaria, ma dovranno essere comunicate al RUNTS nei termini di legge.

L'associazione può istituire sedi operative, delegazioni o sezioni anche in altre località, con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme vigenti.

La durata dell'associazione è **illimitata**, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea ai sensi del presente statuto.

Art. 2 – Natura giuridica, assenza di scopo di lucro e finalità

L'associazione è un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, privo di scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, che svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo decreto.

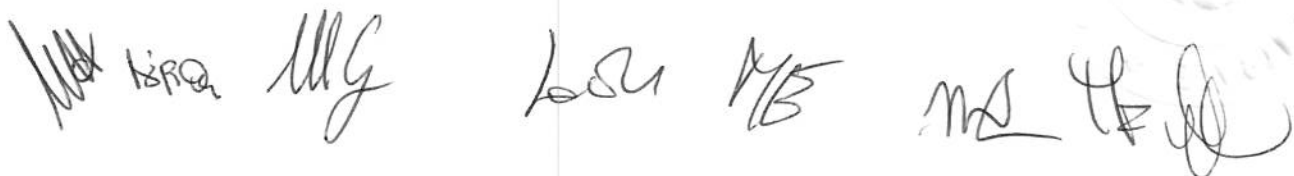
È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei seguenti ambiti: culturale, educativo, formativo, sociale, ambientale, di promozione del benessere psicofisico e delle relazioni intergenerazionali.

Art. 3 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'associazione svolge in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale, tra quelle previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, e in particolare:

- attività di **educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **interventi e servizi sociali** e iniziative di supporto socio-educativo a favore di minori, giovani, adulti e famiglie, anche in collaborazione con servizi sociali e sanitari;
- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente**, anche attraverso la cura di spazi verdi, orti condivisi e attività all'aperto, nonché tutela degli animali;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, inclusa la promozione della lettura, del teatro, della musica, dell'arte e di laboratori creativi;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**, quali visite guidate, uscite educative, campi estivi e iniziative outdoor;
- **formazione extra-scolastica** finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto della povertà educativa e al benessere scolastico;
- **servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro** per persone svantaggiate, anche attraverso percorsi formativi e laboratoriali;



Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom of the page.

- **attività di beneficenza**, sostegno a distanza, erogazione di beni o servizi a favore di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale;
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, della legalità, della pace, della nonviolenza, delle pari opportunità e di iniziative di aiuto reciproco;

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività di interesse generale prevista dalla normativa vigente, purché coerente con le finalità statutarie e deliberata dagli organi competenti.

Art. 3-bis – Partecipazione alle attività associative da parte di non soci

L'associazione, nel rispetto della propria natura di Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore, può ammettere alla partecipazione alle attività di interesse generale e alle eventuali attività diverse, così come individuate dagli articoli precedenti, anche soggetti non soci, purché tali attività siano svolte in diretta attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente in materia di APS ed ETS.

La partecipazione dei non soci alle attività associative è consentita, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge per le associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento alle prestazioni rese in favore di:

- associati e loro familiari e conviventi;
- associati, iscritti e tesserati di altre associazioni di promozione sociale appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei loro familiari e conviventi;
- enti composti in misura non inferiore alla percentuale di Enti del Terzo Settore stabilita dalla normativa pro tempore vigente, e dei loro associati, iscritti e tesserati; nonché degli ulteriori soggetti eventualmente individuati dalla disciplina applicabile, purché ricorrano le condizioni ivi previste.

In ogni caso, la partecipazione dei non soci alle attività associative non può pregiudicare:

- il carattere non lucrativo dell'associazione, come definito dall'art. 2 del presente statuto;
- l'effettività del rapporto associativo e la parità di diritti tra i soci, come disciplinati dagli artt. 5 e 6;
- il rispetto dei requisiti di secondarietà e strumentalità delle attività diverse, nonché dei limiti quantitativi previsti dall'art. 4 e dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo può disciplinare, con apposito regolamento interno, le modalità pratiche di accesso e partecipazione dei non soci alle attività associative, i criteri di priorità a favore dei soci, l'eventuale misura dei corrispettivi specifici e ogni altro aspetto organizzativo, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore e di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e del DM 19 maggio 2021 n. 107, purché:

- siano esercitate esclusivamente ai fini della realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;



- rispettino i limiti di secondarietà, ossia i relativi ricavi non superino, per ciascun esercizio, alternativamente:
 - il 30% delle entrate complessive dell'ente; oppure
 - il 66% dei costi complessivi dell'ente, come dettagliato nel DM 19 maggio 2021 n. 107.

Il criterio adottato per valutare la secondarietà è indicato e documentato annualmente dall'organo di amministrazione.

In caso di superamento dei limiti, l'associazione effettua apposita segnalazione all'ufficio competente del RUNTS entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e si impegna a rientrare nei limiti nell'esercizio successivo, pena la possibile cancellazione dal RUNTS.

Art. 5 – Soci: ammissione, diritti e doveri

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e, se ammesso, le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne statuto e regolamenti.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato contenente: generalità, dichiarazione di accettazione dello statuto e impegno al versamento della quota associativa.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può chiedere il riesame all'assemblea.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
- eleggere e essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare statuto, regolamenti e delibere degli organi sociali;
- versare puntualmente la quota associativa annuale;
- collaborare al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamenti contrari allo statuto, alle delibere sociali o lesivi dell'immagine dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, che può proporre ricorso all'assemblea entro **30 giorni**.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio o nominato volontariamente;
- il Revisore legale o la Società di revisione, se obbligatorio o nominato volontariamente.

L'istituzione dell'organo di controllo e del revisore legale avviene al superamento dei limiti dimensionali previsti dagli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017, verificati su due esercizi consecutivi, ovvero su base volontaria.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, in via straordinaria, quando lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno **un decimo** dei soci.

Competenze dell'Assemblea ordinaria:

- approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale;
- nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo/revisore, se previsti;
- determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- approvazione degli indirizzi generali delle attività;
- decisione sui ricorsi dei soci in materia di ammissione/esclusione.

Competenze dell'Assemblea straordinaria:

- modifiche dello statuto;
- trasformazione, fusione, scissione;
- scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Art. 9 – Convocazione e validità delle assemblee

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto (anche via e-mail o altri mezzi tracciabili) contenente ordine del giorno, luogo, data e ora, da inviarsi almeno **8** giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento.

È ammessa la partecipazione in videoconferenza, se le modalità sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. To the right of these signatures is a faint, circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Justice, which is partially obscured and difficult to read.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da **3** membri eletti dall'Assemblea tra i soci, dura in carica [**3** anni ed è rieleggibile.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- o attuare le delibere dell'Assemblea;
- o predisporre il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
- o deliberare sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- o deliberare sull'istituzione di sedi operative e sulle attività da svolgere;
- o nominare eventuali responsabili di progetti, gruppi di lavoro, comitati tecnici;
- o curare gli adempimenti verso il RUNTS (deposito bilanci, aggiornamento dati, ecc.).

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno **3** volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno **un terzo** dei consiglieri.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- o ha la rappresentanza legale dell'associazione;
- o convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- o firma gli atti e i documenti dell'associazione;
- o compie gli atti di ordinaria amministrazione e, se autorizzato, di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o da altro consigliere designato.

Art. 12 – Organo di controllo e revisore legale

Se l'associazione supera per due esercizi consecutivi i limiti dimensionali previsti dagli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017, sorge l'obbligo di nominare un Organo di controllo e/o un revisore legale dei conti; tali organi possono essere comunque nominati su base volontaria.

L'Organo di controllo:

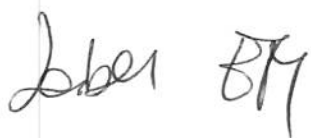
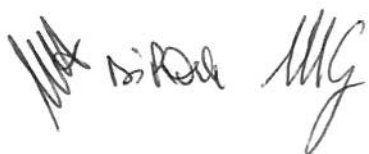
- o vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- o verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- o esercita il controllo contabile se non è nominato un revisore legale.

Il revisore legale, se nominato, esercita la revisione legale dei conti secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- o fondo di dotazione iniziale;
- o beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;



- eventuali fondi di riserva.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative annuali dei soci;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni, lasciti e liberalità;
- proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti consentiti;
- proventi da raccolte pubbliche di fondi;
- somme derivanti dalla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF;
- ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente e compatibile con la qualifica di ETS/APS.

Eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati al perseguimento delle finalità associative.

Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno.

Entro **120** giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (e, se dovuto, il bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale, nonché le relazioni dell'Organo di controllo e del revisore, sono depositati annualmente al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15 – Volontari

L'associazione può avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato prestata dai propri associati o da terzi, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, e non può essere retribuita in alcun modo; sono rimborsabili solo le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione tiene un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 16 – Rapporti con enti pubblici, scuole e altri soggetti

L'associazione può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con enti pubblici, scuole, università, servizi sociali e sanitari, altri ETS, imprese sociali e soggetti privati, per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità statutarie.

Tali rapporti devono essere improntati a criteri di trasparenza, coerenza con le finalità di interesse generale e corretto utilizzo delle risorse.

Art. 17 – Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;







o eventuale libro dell'Organo di controllo e del revisore, se nominati.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 18 – Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno **due terzi** dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze più elevate previste dalla legge.

Le modifiche che incidono su elementi essenziali ai fini dell'iscrizione al RUNTS sono comunicate all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno **tre quarti** dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo a favore di soci, amministratori, lavoratori o collaboratori.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del codice civile e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e di Associazioni di Promozione Sociale.